

PROCEDIMENTO DI LIBERAZIONE DI BENI IMMOBILI – ART. 609 CPC

Se nel corso dell'esecuzione per rilascio si rinvenivano beni estranei all'esecuzione e che non devono essere consegnati l'Ufficiale Giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risultano appartenere l'asporto entro un termine perentorio.

Se il **proprietario dei beni è presente** l'intimazione viene effettuata all'interno del verbale di rilascio

Se il **proprietario dei beni è assente** l'intimazione deve essere notificata a spese della parte procedente (vedi modulistica infra)

Nell'ipotesi che, nel termine stabilito, il **proprietario dei beni non provveda all'asporto**, l'Ufficiale Giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determinerà il presumibile valore di realizzo dei beni e le prevedibili spese di custodia ed asporto e

- **autorizzerà la parte richiedente allo smaltimento o alla distruzione** dei beni privi di valore economico o in pessimo stato di conservazione o quando può ritenersi che il valore dei beni stessi è inferiore alle spese di custodia e di asporto;
- **nominerà un custode** quando può ritenersi che il presumibile valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto

Documentazione necessaria per il processo verbale di destinazione dei beni estranei all'esecuzione di rilascio:

- copia conforme del verbale di rilascio
- atto di intimazione notificato all'esecutato non presente al rilascio
- preventivo di spese di asporto e di custodia

Modulistica:

[Atto di intimazione beni estranei all'esecuzione di rilascio.](#)